


Publicato il 05/02/2019

N. 00108/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00062/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2019, proposto da

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Grazzini in Firenze, piazza Vittorio Veneto, 1;

Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Grazzini in Firenze, piazza Vittorio;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- in parte qua, del decreto 31.10.2018, n.17441, recante ad oggetto “Reg. (UE) n.1305/2013 – PSR 2014-2020 della Regione Toscana – Approvazione del bando attuativo della Sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi dei servizi di consulenza””, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.46 del 14.11.2018, nella parte in cui (Allegato A - §.5 - Valutazione ed istruttoria della domanda) interpone criteri di selezione/valutazione - ai fini della valutazione delle domande di “aiuto economico” relativa alla stessa Sottomisura 2.1 - idonei a creare elementi di distorsione tra gli operatori eroganti servizi tecnici alle imprese agricole;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali allo stato anche non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la controversia involge profili la cui delibazione richiede l'approfondimento proprio della sede del merito e che, nelle more, è opportuno mantenere la *res adhuc integra*;

Ritenuto di compensare le spese della fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda),

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende gli effetti del provvedimento impugnato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 maggio 2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO

